

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
ALL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA**

**SOMMARIO**

**CAPO I - IL CONTRATTO**

- Art. 1      OGGETTO
- Art. 2      CONTRATTO
- Art. 3      DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 4      GARANZIE DEFINITIVE
- Art. 5      CESSIONE DEL CONTRATTO E VARIAZIONI SOGGETTIVE
- Art. 6      SUBAPPALTO
- Art. 7      AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE

**CAPO II - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- Art. 8      ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 9      VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 10     GARANZIA
- Art. 11     CAMPIONATURA (Vendita su campione art. 1522 c.c.)
- Art. 12     COLLAUDO
- Art. 13     ACCETTAZIONE BENI E SERVIZI
- Art. 14     MODALITA' PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
- Art. 15     CESSIONE DEL CREDITO

**CAPO III - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

- Art. 16     PENALI
- Art. 17     RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 18     RECESSO UNILATERALE

**CAPO IV – NORME FINALI**

- Art. 19     TUTELA DATI PRIVACY
- Art. 20     DOCUMENTO EX ART. 26 D. LGS. N. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I.
- Art. 21     FORO COMPETENTE
- Art. 22     DISPOSIZIONI VARIE
- Art. 23     CLAUSOLA FINALE

## **CAPO I – IL CONTRATTO**

### **ART. 1 – Oggetto**

Le presenti Condizioni generali di contratto, elaborate ai sensi dell'art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, così come definita dalla vigente normativa, alla AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA (di seguito indicata come ULSS) salvo diverse disposizioni previste espressamente, di volta in volta, nei singoli documenti contrattuali e/o nella documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico, lettera d'invito, ecc.) e/o nel "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per le esigenze dell'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA".

### **ART. 2 – Contratto**

1. Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contratto si perfeziona anche attraverso lo scambio di corrispondenza.
2. I capitolati e gli altri documenti richiamati nel bando o nell'invito fanno parte integrante del contratto.
3. Il contratto è sottoposto alle eventuali condizioni sospensive o risolutive previste dall'ULSS o dalla normativa vigente.

### **ART. 3 – Durata del contratto**

1. La fornitura decorre dalla data indicata nei documenti contrattuali o nella comunicazione di aggiudicazione. La durata del contratto è stabilita nei documenti di gara (bando, disciplinare, lettera d'invito o capitolato tecnico).
2. Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione di una nuova procedura e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del contratto, o eventuale diverso periodo previsto nella documentazione di gara.

### **ART. 4 – Garanzie definitive**

1. Per la costituzione della garanzia definitiva, qualora prevista o richiesta dalla Stazione Appaltante, si rinvia a quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'ULSS, che procede altresì all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell'ULSS nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

2. La garanzia è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrata qualora l'ULSS effettui su di essa prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'ULSS, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).
3. Fermo restando quanto precisato nel successivo comma 5, la garanzia definitiva è da intendersi svincolata dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

4. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la garanzia definitiva è da intendersi svincolata allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
5. La garanzia definitiva dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo o alla scadenza della garanzia, secondo la tipologia della fornitura.
6. L'ULSS prescinde dalla richiesta della garanzia definitiva per i contratti di valore inferiore a € 40.000 iva esclusa.

#### **ART. 5 – Cessione del contratto e variazioni soggettive**

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatta salva la sostituzione del contraente prevista dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. stesso.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'ULSS si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
3. Oltre alle circostanze previste dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., nel caso in cui il contraente sia un rivenditore sarà possibile, durante la vigenza contrattuale, la sua sostituzione con un nuovo rivenditore o con il produttore del bene oggetto di fornitura, alle stesse condizioni economiche.
4. In ogni caso il nuovo contraente deve documentare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti inizialmente.
5. In caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'ULSS.

#### **ART. 6 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia, ai quali in ogni caso si rinvia.

#### **ART. 7 – Aumento o diminuzione della prestazione**

1. Qualora durante la vigenza contrattuale si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ULSS può imporre all'appaltatore l'esecuzione.
2. Se il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale di consumo per attrezzature, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal fornitore in caso di riduzioni superiori al quinto contrattuale, ove sia dimostrata la dismissione delle attrezzature stesse.
3. Si rinvia in ogni caso a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

### **CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **ART. 8 – Esecuzione del contratto**

1. Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi dell'ULSS.

2. La prestazione del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'ULSS, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati. Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni sia durante il trasporto sia durante il deposito nei locali della ULSS in attesa del collaudo o accettazione dei prodotti fatto salvo che il danno sia imputabile all'ULSS.
3. Il fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nell'ordine o nel contratto o nella documentazione di gara.
4. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dall'ULSS. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata entro un giorno dal suo verificarsi e, pena la decadenza, confermata formalmente entro 3 giorni dal suo verificarsi.
5. In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l'ULSS avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
6. Le consegne dovranno avvenire nell'orario e presso i locali indicati nell'ordine.
7. L'eventuale programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi dovrà essere concordato con le competenti strutture dell'ULSS.
8. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura dell'ULSS, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
10. La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato della ULSS, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:
  - la data di consegna
  - il numero e la data dell'ordine
  - quantità e descrizione dei beni consegnatiLa carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla ULSS.
11. Il fornitore dovrà consegnare prodotti integri, rispondenti all'ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta.
12. Al momento della consegna i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere una validità residua pari ad almeno i 2/3 della validità temporale complessiva prevista. In caso contrario la merce potrà essere restituita.
13. L'ULSS si riserva la facoltà, da esercitarsi entro due giorni lavorativi dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo.
14. In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, l'ULSS potrà applicare una penale a carico del fornitore con le modalità previste dall'art. 16 delle presenti Condizioni generali di contratto.
15. Il documento di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartito in relazione al tipo di contratto, dovrà essere firmato dal competente incaricato dell'ULSS. L'apposizione della firma non preclude per l'ULSS il diritto ad eventuali ed ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.
16. Qualora durante la vigenza contrattuale il bene non sia più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all'ULSS l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. L'ULSS conserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto.

17. Il fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di personale qualificato e/o specializzato proprio o di altre Ditte, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
18. Nell'esecuzione della fornitura, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la fornitura medesima.
19. Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali devono essere comunicati all'ULSS prima dell'avvio del servizio e ogni volta che siano sostituiti.
20. L'ULSS si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
21. Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dell'ULSS non diminuisce le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.

#### **ART. 9 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto**

1. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna della merce o dai responsabili dell'esecuzione del contratto.
2. Il ricevente provvede alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato tecnico possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra l'accertamento dei requisiti, la verifica deve essere effettuata entro il termine pattuito o, in assenza, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento. Fermo restando che la firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, agli effetti della completa accettazione del bene la suddetta firma non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza dalla consegna, quando cioè all'apertura dei colli ne sarà possibile il controllo.

L'accettazione della merce da parte dei funzionari competenti, comunque, non solleva il fornitore dalla responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni e vizi apparenti e occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

3. L'ULSS si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore.
4. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.
5. I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere a proprie spese alla loro sostituzione entro 10 giorni dalla segnalazione dell'ULSS, che sarà inviata a mezzo PEC o altro mezzo ritenuto idoneo, salvo diversi termini stabiliti nella documentazione di gara e/o nel contratto.  
Resta impregiudicata per l'ULSS la facoltà di applicare di penali e, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto.
6. I prodotti risultati a seguito di verifica difettati o viziati saranno tenuti a disposizione del fornitore che dovrà ritirarli, anche se tolti dagli imballaggi originari, entro 15 giorni dalla data della segnalazione di cui al precedente punto 5. Ove ciò non avvenga verrà effettuata la restituzione con oneri a carico della ditta o, a scelta della Stazione appaltante, i prodotti saranno avviati al macero sempre con spese a carico della ditta interessata.

L'Amministrazione non si assume comunque responsabilità per la perdita delle merci respinte ma non ritirate dal Fornitore.

7. Anche nel caso in cui gli imballaggi – contenenti i prodotti consegnati – a giudizio del personale dell'ULSS o suo incaricato presentassero difetti, la consegna sarà respinta ed il fornitore dovrà provvedere entro il termine di 10 giorni salvo diversi termini stabiliti nella documentazione di gara e/o nel contratto per la sostituzione.

#### **ART. 10 – Garanzia**

1. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per il periodo previsto dalla normativa vigente decorrente dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nella documentazione di gara o nei singoli contratti.
2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 giorni dalla data di denuncia da parte dell'ULSS dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nella documentazione di gara o nei singoli contratti.
3. La denuncia dei vizi e difetti riscontrati deve essere effettuata da parte dell'ULSS entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
4. Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'ULSS, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo.

#### **ART. 11 - Campionatura (Vendita su campione art. 1522 c.c.)**

1. Il Capitolato Tecnico o la lettera invito possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni dei beni da fornire in confezione di vendita a titolo gratuito o, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche ed economiche del prodotto, in conto visione od a titolo di acquisto, ai fini della relativa valutazione.
2. I campioni non deteriorabili presentati dall'impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall'ULSS, opportunamente chiusi e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall'ULSS per tutta la durata della fornitura a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
3. L'ULSS può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita dei marchi dell'ULSS, sarà presentata nei luoghi indicati nei Capitolati tecnici o nelle lettere invito, alle persone che intenderanno prenderne visione.
4. I campioni presentati dalle ditte non aggiudicatrici dovranno essere ritirati a cura e spese della ditta stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Ove tale termine passasse inutilmente i campioni saranno acquisiti dalla ULSS a titolo gratuito.

#### **ART. 12 – Collaudo**

1. Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità previste dalla normativa vigente e/o specificatamente previste nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
2. La fornitura si intende accettata dall'ULSS solo in caso di collaudo positivo.

3. L'operazione di collaudo deve avvenire di norma entro 30 giorni dalla consegna del bene, alla presenza di personale dell'ULSS tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dall'ULSS medesima e alla presenza di persona incaricata dell'impresa fornitrice.
4. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'impresa fornitrice. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
5. Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dal soggetto individuato dall'ULSS e dagli incaricati dell'impresa.
6. In caso di assenza ingiustificata dell'impresa, il verbale di collaudo farà ugualmente stato contro di essa.
7. Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione, o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze.
8. Nel caso in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell'ordine, l'ULSS potrà richiedere che si proceda ad un collaudo parziale al fine di utilizzare le apparecchiature consegnate. Di conseguenza in questo caso il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo, salvo diverso termine stabilito nella documentazione di gara o nel contratto.

#### **ART. 13 – Accettazione beni e servizi**

1. Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
2. L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera, comunque, l'impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.
3. In caso di fornitura di servizi l'accettazione sarà costituita dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti.

#### **ART. 14 – Modalità pagamento del corrispettivo**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente. Le fatture devono essere inviate in formato elettronico secondo le specifiche ministeriali.
2. Il pagamento, ai sensi della normativa vigente, sarà effettuato a 60 giorni dalle date previste dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. purchè la merce sia stata regolarmente consegnata, accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni generali, dalla documentazione di gara o dal contratto.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'ULSS.

In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura.

3. L'ULSS, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i termini dei pagamenti o il pagamento stesso al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
4. La ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

Eventuali transazioni eseguite con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche costituiranno causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 – Cessione del credito**

Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

### **CAPO III – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

#### **ART. 16 – Penali**

1. L'impresa è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito, di volta in volta, nella documentazione di gara in relazione all'entità dell'importo della fornitura dei beni o dei servizi in caso di:
  - esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni e/o servizi
  - ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione del servizio
  - ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'ULSS nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ULSS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste.
3. Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto e/o nella diffida ad adempiere, l'ULSS, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
4. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'ULSS dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c).
5. Le penali per inadempienza del fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza.
6. L'ULSS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

#### **ART. 17 – Risoluzione del contratto**

1. In caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali l'ULSS potrà intimare allo stesso di adempiere mediante comunicazione a mezzo PEC, assegnando un termine trascorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto (art. 1454 c.c. "Diffida ad adempiere").



Detto termine non potrà essere inferiore a quindici (15) giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del fornitore della comunicazione di cui al capoverso precedente, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che per la natura del contratto o secondo gli usi sia congruo un termine minore.

2. L'ULSS inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
  - a) gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, all'elevazione scritta della II° contestazione;
  - b) nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto;
  - c) frode nella fornitura;
  - d) subappalto non autorizzato;
  - e) variazioni soggettive del contraente non autorizzate;
  - f) mancata reintegrazione entro i termini prescritti dall'ULSS della garanzia definitiva eventualmente escussa;
  - g) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - h) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara dalla ditta appaltatrice;
  - i) perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
  - j) cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
  - k) qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa comunicati dalla Prefettura, se applicabile;
  - l) esito positivo delle "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, se applicabile;
  - m) nei casi previsti dall'art. 3 punti a) e b) del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 951 del 02.07.2019 e sottoscritto in data 17.09.2019, se applicabile;
  - n) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - o) mancato versamento, ove dovuto, delle spese di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sui quotidiani, nei tempi e modalità previsti dall'Azienda Ulss;
  - p) esistenza di molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza, reclami che coinvolgono i dispositivi medici oggetto di fornitura, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza;
  - q) violazione da parte dei propri collaboratori degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'ULSS da ritenere estesi, per quanto compatibili, a tali collaboratori;
  - r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nella documentazione di gara e nel D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
3. Con la risoluzione del contratto sorge nell'ULSS il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno all'impresa inadempiente.
4. Quanto sopra non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ULSS rispetto a quelle previste dal contratto risolto oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

6. L'Azienda Ulss potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui i prodotti oggetto del contratto siano oggetto di altro contratto stipulato a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzato regionale o altro soggetto aggregatore, CONSIP.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

#### **ART. 18 – Recesso unilaterale**

L'ULSS potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

### **CAPO IV – NORME FINALI**

#### **ART. 19 – Tutela dati Privacy**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, si informa che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della ULSS implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

#### **ART. 20 – Documento ex art. 26 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.**

Le informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'ULSS in cui l'impresa appaltatrice è destinata ad operare sono riportate nell'apposito **"Documento per la cooperazione ed il coordinamento, di valutazione e di informazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima"**, pubblicato sul sito internet:

<http://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=13079>

L'impresa appaltatrice deve prendere visione di tale documento e darne informazione ai lavoratori coinvolti.

#### **ART. 21 – Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e l'ULSS, il Foro competente per territorio sarà esclusivamente quello dell'Amministrazione Contraente.

#### **ART. 22 – Disposizioni varie**

1. Definizione dei termini temporali (giorni, mesi ecc.):
  - i periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi. Se il termine scade di giorno festivo e/o sabato il termine è prorogato al giorno seguente non festivo;
  - se il periodo è indicato in mesi, senza sia precisato il giorno, la decorrenza si intende dal primo giorno del mese iniziale e terminerà all'ultimo giorno del mese finale.
2. Modalità comunicazioni:

- le comunicazioni rilevanti per il decorso dei termini sono effettuate dall'ULSS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale, oppure con consegna diretta al rappresentante legale o suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata;
- le comunicazioni del fornitore concernenti l'esecuzione del contratto devono pervenire al Protocollo Generale dell'ULSS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo.aulss3@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss3@pecveneto.it)

3. Eventuali altre spese:

In caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico del fornitore le spese eventuali per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti legali e per quant'altro del caso.

**ART. 23 – Clausola finale**

1. In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti Condizioni generali di contratto e nella documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico, lettera d'invito, ecc.) prevale quanto disposto in quest'ultima.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.